





# Ministero dell'Ambiente e della Eutela del Cerritorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

# Prot. 4477 TRI DIB

13 SET. 2013

Vista

la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero

dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in

materia ambientale";

Visto

in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei

siti nazionali di bonifica;

Visto

l'articolo 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Falconara Marittima" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto

il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse pazionale di "Falsanara Maritrina".

sito di interesse nazionale di "Falconara Marittima";

Vista

la "Relazione preliminare del Piano di caratterizzazione per la bonifica del campo di calcio della Parrocchia di Santa Maria della Neve e San Rocco di Montemarciano" realizzata dall'ARPA Marche e trasmessa dal Comune di Falconara Marittima con nota del 20 gennaio 2005 con protocollo n. 3009;

Vista

l'ulteriore documentazione in merito alla caratterizzazione dell'area della Parrocchia di Santa Maria della Neve e di San Rocco predisposta dall'ARPA Marche e trasmessa dalla Regione Marche con nota del 30 luglio 2012 con protocollo n. 535555;

Visto

il "Progetto di rimozione delle ceneri di pirite e caratterizzazione dell'impronta di fondo scavo" relativo all'area della Parrocchia di Santa Maria della Neve e di San Rocco e trasmesso dalla Regione Marche con nota del 30 luglio 2012 con protocollo n. 535555;

Visti

gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 22 aprile 2013 che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto di rimozione delle ceneri di pirite e caratterizzazione dell'impronta di fondo scavo";

1.0172013

1

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare con protocollo n. 4159/TRI/DI/B del 30 aprile 2013 recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della

Conferenza di servizi decisoria del 22 aprile 2013;

Vista la nota della Regione Marche del 4 giugno 2013 con protocollo n.

363666 nella quale si specifica che le azioni previste nel "Progetto di rimozione delle ceneri di pirite e caratterizzazione dell'impronta di fondo scavo" non sono assoggettate a procedure di screening di

Valutazione di Impatto Ambientale;

Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con

nota del 20 agosto 2013 con protocollo n. 138486;

#### **DECRETA**

## ART.1

1. È approvato il "Progetto di rimozione delle ceneri di pirite e caratterizzazione dell'impronta di fondo scavo", a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1. nella documentazione tecnica presentata si riscontra che non sono state precisate quantità e localizzazione delle aree dove effettuare campioni di parete e del fondo dello scavo. Si ritiene che per tale procedura si debbano seguire le indicazioni presenti nel documento pubblicato sul sito dell'ISPRA al seguente link: <a href="http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/propostamodifica-protocollo-operativo-rev07-nov06.pdf">http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/propostamodifica-protocollo-operativo-rev07-nov06.pdf</a>;
- 2. vista l'esiguità dell'altezza delle pareti, si rimanda all'ARPA Marche il giudizio in merito alla eventuale necessità di procedere al campionamento ed alla successiva analisi dei campioni prelevati dalle pareti dello scavo;
- 3. durante le operazioni di scavo, carico sui camion, trasporto e scarico del materiale contaminato, devono essere adottate tutte le precauzioni volte ad eliminare i possibili rischi per la salute pubblica.
- 2. Resta salvo l'obbligo della Regione Marche di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
- 3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 22 aprile 2013.

- 4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
- 5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Ancona mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## ART. 2

- 1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Regione Marche, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
- 2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Regione Marche un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTOTE DE LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEFOTO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEL MARGENTE E TOTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto n. 475 er drikolo 5, comme 2, Blgs. n. 123/2011 Somo, 2/10/2013

IL DIRETTORS
IL DIRIGENTE
(Dott(ssa Silvana Micol)